



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali
Coordinatrice Dott.ssa Roberta Lotti

Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.

IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
VISTO il vigente lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 09 luglio 2019, n. 765;
RAVVISATA la necessità di emanare un Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.;
VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18 e 21 dicembre 2020, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.;
RAVVISATA la necessità di emanare il suddetto Regolamento

DECRETA

- ART. 1 - È emanato il “*Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.*”, così come nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E SERVIZI GENERALI
S.I.A. – Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento

Regolamento per l’assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.

ART. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento prevede l’erogazione di sussidi economici straordinari a favore degli studenti con disabilità, D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) iscritti all’Università degli Studi di Cagliari che, non potendo usufruire di servizi specifici erogati dal S.I.A, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi. In particolare, i sussidi economici straordinari costituiscono un sostegno finalizzato a garantire il prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario per studenti iscritti all’Università degli Studi di Cagliari che non possono usufruire di servizi specifici erogati dal S.I.A. Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento a causa di impedimenti dovuti a eventi di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare.

ART. 2 (Destinatari e requisiti)

1. Possono usufruire dei sussidi di cui al presente Regolamento gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari con disabilità (aventi un’invalidità non inferiore al 66%), D.S.A. e B.E.S., iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:

- laurea triennale,
- laurea magistrale,
- laurea magistrale a ciclo unico,
- corso/scuola di specializzazione (area non medica e senza borsa).
- dottorato di ricerca (senza borsa).

2. Per l’accesso ai benefici di cui al presente Regolamento, gli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. devono specificare (secondo le modalità previste nell’apposito Bando di cui ai successivi articoli 3 e 4), le cause di impedimento ad usufruire dei servizi del S.I.A.

ART.3 (Stanziamiento e importo del sussidio – criteri di assegnazione)

1. I sussidi straordinari sono erogati con riferimento all'anno accademico e sono quantificati in base alla disponibilità di fondi e agli obiettivi assegnati in sede di programmazione integrata. Ogni anno accademico l'Ateneo stabilisce un importo complessivo da destinare ai contributi straordinari compatibilmente con le risorse disponibili nel proprio budget. La somma preventivamente stabilita per l'anno di riferimento verrà suddivisa nelle due scadenze previste per la presentazione delle domande.

2. L'importo dei singoli sussidi economici da erogare sarà fissato tenuto conto del numero delle domande presentate dagli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. e non potrà essere superiore a euro 2.000,00 (euro duemila) al lordo delle imposte.

3. Qualora, in considerazione dell'ammontare dei fondi stanziati e del numero di domande pervenute, non sia possibile assegnare il sussidio a tutti richiedenti, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

a) gravità dell'impedimento dello studente che non consenta di usufruire di servizi specifici del S.I.A. da effettuare attraverso la valutazione del profilo funzionale secondo l'ICF (International classification functioning) nonché in considerazione dei parametri oggettivi quali tipologia invalidità, percentuale invalidità, riconoscimento status ai sensi della legge 104/1992 (studenti con disabilità) ovvero attraverso la valutazione della gravità del profilo attraverso la comorbilità (studenti con D.S.A.) ovvero in base alla tipologia di B.E.S. (studenti con B.E.S.);

b) spese straordinarie finalizzate all'assistenza e al supporto dello studente nel percorso accademico che gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare sostenute in un periodo recente (nell'anno precedente e non oltre la data di emanazione del bando);

c) il verificarsi in un periodo recente (nell'anno precedente e non oltre la data di emanazione del bando) di eventi straordinari che ha determinato una delle seguenti condizioni:

- grave difficoltà economica della famiglia (esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare),
- modifica della situazione familiare (esempio: decesso di uno dei genitori);
- altri eventi gravi che non rientrino nei precedenti punti;

d) condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, facendo riferimento all'ISEE e all'ISPE (attestazione in corso di validità) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la contribuzione studentesca e secondo quanto specificato dal Bando di cui al successivo articolo 4.

1. Ogni anno accademico sono previste due scadenze (il 31 ottobre per 1° semestre e il 28 febbraio per il 2° semestre) per la presentazione delle istanze da parte degli studenti.

2.La richiesta di sussidio economico dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nel Bando emanato con riferimento all'anno accademico. Lo studente dovrà fornire indicazione (con eventuale documentazione a corredo) in relazione alla particolare condizione e del disagio personale per la quale viene richiesto il contributo nonché attestare le condizioni economiche del proprio nucleo familiare con riferimento all'ISEE ai sensi della vigente normativa e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (attestazione ISEE in corso di validità). Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del beneficio o la mancata attivazione del servizio.

3.Gli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. potranno presentare istanza di sussidio straordinario una sola volta secondo le modalità previste nel Bando entro il 31 ottobre (1° semestre) e il 28 febbraio (2° semestre) di ciascun anno accademico.

4.Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico. Coloro che abbiano fruito del sussidio per l'anno accademico di riferimento del Bando, nell'anno seguente avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.

5.Coloro che abbiano fruito di altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (ERSU, etc.) per l'anno accademico di riferimento del Bando avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.

6.Una Commissione nominata dal Rettore esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l'eventuale concessione del contributo e il suo ammontare in relazione alle specifiche condizioni dello studente e comunque nel limite previsto dal precedente art. 3. La Commissione è presieduta dal Delegato del Rettore, da un docente con specifiche competenze, dal funzionario responsabile del SIA e da uno studente individuato dal Consiglio degli studenti che non sia rappresentante negli organi accademici.

ART. 5 (Erogazione del beneficio, controlli, sanzioni)

1.La liquidazione del sussidio economico straordinario sarà disposta mediante accredito su conto corrente con il codice IBAN comunicato all'Università tramite inserimento nell'area personale dei servizi online agli studenti. L'importo sarà erogato secondo le vigenti disposizioni, al netto delle imposte.

2.Gli uffici procederanno in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti, sulla base dell'art.71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui risulti che sono state presentate dichiarazioni non veritiere, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75, 76 D.P.R. 445/2000) oltre a ulteriori provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 (Trattamento dei dati)

1.I dati personali e particolari saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.